

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

(71^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura » (1825-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi; Cetrullo; Ceruti Carlo e De Leonardis) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 848, 849
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	849
TIBERI, relatore	848

« Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno » (2626) (D'iniziativa del senatore Salari) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	847
MURDACA, f.f. relatore	847
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	847

« Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex austriaco e in Sardegna » (2718) (D'iniziativa del deputato Helfer) (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 845, 847
CONTE	846
MEDICI	846
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	846
TIBERI, relatore	845, 846

« Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato » (2721) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	842
CARELLI, relatore	842
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	842

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Medici, Moretti, Murdaca, Murgia, Santarelli, Tiberi e Tortora.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valmarana è sostituito dal senatore Angelilli.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi e Schietroma.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato » (2721) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, relatore. Onorevoli colleghi, nel 1961 venne istituito il ruolo degli operai permanenti per i servizi del Corpo forestale, con l'esclusione dalla dotazione organica della qualifica di capi operai.

Poichè tale esclusione non ha consentito di corrispondere pienamente alle esigenze dei servizi, essendo indispensabile avere elementi specializzati che sovrintendano alle elaborazioni in determinati settori, l'Amministrazione ha dovuto ricorrere all'applicazione delle norme della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un gran numero di operai specializzati assegnati a mansioni d'ordine superiore.

Onorevoli colleghi, scopo del disegno di legge è dunque quello di sanare una situazione di fatto, modificando la dotazione organica del ruolo senza un notevole aggravio di spesa. Pertanto vi prego di approvarlo senza indugi.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi associo al relatore nel pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Ruolo organico)

La dotazione organica degli operai del Corpo forestale dello Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1961 in 1.709 unità è ripartita nelle seguenti categorie professionali:

Gruppo Capi operai	N.	140
Categoria 1ª — Specializzati	»	476
» 2ª — Qualificati	»	804
» 3ª — Comuni	»	289

(È approvato).

Art. 2.

(Trattamento economico del personale operaio)

Dal 1º gennaio 1968 le paghe lorde degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle seguenti misure:

Categoria		Paga lorda annua
Capi operai	L.	1.067.500
Operai specializzati	»	965.600
Operai qualificati	»	880.300
Operai comuni	»	833.100

(È approvato).

Art. 3.

(Stato giuridico del personale operaio)

Al personale operaio, di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

(È approvato).

Art. 4.

(Consiglio di amministrazione)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito il Consiglio di amministrazione per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.

Il Consiglio è composto: dal Capo del personale forestale che lo presiede, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da due rappresentanti degli operai, designati, questi ultimi, in conformità di quanto previsto dall'articolo 49, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I quattro membri del Consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e rimangono in carica per un biennio, salvo conferma per successivi periodi di eguale durata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

(Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria)

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati nella categoria degli operai comuni di cui al precedente articolo 1, ferma restando, ad ogni effetto di legge, l'anzianità di servizio posseduta.

(È approvato).

Art. 6.

(Disposizioni per il passaggio di categoria dei salariati)

Nella prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati

adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinui, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere, altresì, collocati nella prima categoria, con le modalità di cui sopra, anche, ove occorra, in soprannumero, da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di seconda categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria *D* o *E*, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante fino al riassorbimento un posto nella categoria inferiore.

(È approvato).

Art. 7.

(Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore)

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista ini-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

zialmente nella nuova categoria sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

(È approvato).

Art. 8.

(Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo)

Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualità di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga.

Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

(Applicabilità agli operai del Corpo forestale dello Stato delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90)

Sono applicabili agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dalla presente legge, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nella legge stessa.

(È approvato).

Art. 10.

(Operai adibiti a mansioni non salariali)

Al personale operaio adibito con carattere permanente da data anteriore al 29 marzo 1961, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

Nelle piante organiche del personale operaio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961 e 19 novembre 1961, e alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 — viene istituita la qualifica di « Capo operaio », rispettivamente per n. 3,25 e 22 posti.

In relazione all'istituzione della qualifica di capo operaio vengono ridotte di un pari numero di posti le dotazioni organiche della qualifica di « Operaio specializzato », previste nelle corrispondenti piante organiche.

(È approvato).

Art. 12.

(Applicabilità delle norme agli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti della presente legge sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonché agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

(È approvato).

Art. 13.

(Onere finanziario)

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1968, rispettivamente a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1701 (per lire 160 milioni) e n. 1111 (per

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Helfer: « Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex austriaco e in Sardegna » (2718) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Helfer: « Modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex austriaco e in Sardegna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nei territori in cui vige il catasto ex austriaco e in Sardegna, fino a quando non sarà provveduto all'aggiornamento del catasto, le agevolazioni creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive modifiche e integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadine, possono essere concesse anche per acquisti di terreni, il cui imponibile catastale sia inferiore al limite di lire 1.000 fissato dall'articolo 27 della citata legge 26 maggio

1965, n. 590, ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore sia inferiore al predetto limite.

Tali acquisti devono rispondere alla finalità di costituire imprese familiari efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

T I B E R I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge del deputato Helfer prevede la modifica dell'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in merito alla possibilità di derogare dalle disposizioni di detto articolo sia per le agevolazioni che riguardino l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadine sia nei casi di arrotondamento della proprietà contadina.

I motivi che hanno spinto il deputato Helfer a presentare il provvedimento sono da collegare a due problemi: uno, che direi strutturale, riguarda l'agricoltura della Regione Trentino-Alto Adige; l'altro, che potrei definire di carattere amministrativo, si riferisce alla diversità del catasto vigente in detti territori. Per quanto attiene alla parte strutturale c'è da notare che soltanto un quinto dell'area territoriale del Trentino-Alto Adige è locata, e la forma di conduzione prevalente è quella contadina, su basi di piccola proprietà. Accanto al fenomeno della polverizzazione, poi, è frequente anche quello della frammentazione. Infatti circa il 60 per cento delle aziende coltivatrici sono costituite da un numero di corpi variabili da 6 a 10, il che dà luogo ad una forma di agricoltura altamente specializzata, in cui vigneti ed uliveti giocano ovviamente la parte preponderante.

Per quanto attiene alla parte di applicazione catastale, come dicevo, nel Trentino-Alto Adige — e forse non solo in questa regione ma anche nel Friuli-Venezia Giulia — è ancora in vigore il vecchio catasto austriaco, che si differenzia da quello in applicazione nel rimanente territorio italiano. La

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

mancata possibilità di aggiornare tale catasto, sia per quanto riguarda le qualità sia per quanto riguarda le classi di coltura, fa sì che gli imponibili particellari risultino notevolmente bassi e tali da escludere la possibilità di applicare a quei territori quanto disposto dall'articolo 27 della citata legge n. 590.

Si potrebbe obiettare che per rendere applicabili le provvidenze di tale legge si potrebbero modificare e aggiornare gli imponibili attraverso una revisione delle classi di coltura; ma questo comporterebbe un impiego eccessivo di tempo, mentre si ritiene molto più agevole prevedere, attraverso il disegno di legge in esame, che per i casi di acquisto e di arrotondamento di fondi rustici le agevolazioni contributive e creditizie possano essere offerte anche qualora l'imponibile catastale dei terreni da acquistare o di quelli in aggiunta ai terreni già posseduti sia inferiore al limite di lire 1.000 fissato dall'articolo 27 della legge n. 590.

Per queste ragioni, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, ritengo di poter esprimere avviso favorevole all'accoglimento del disegno di legge, ed in questo senso mi rivolgo alla loro cortese attenzione.

C O N T E . Vorrei sapere quale sia la differenza tra catasto austriaco e catasto italiano; cioè mille lire del catasto italiano a cosa corrispondano nel catasto di quei territori.

T I B E R I , *relatore*. Per la verità non sono riuscito ad appurare la differenza tra l'uno e l'altro, non essendo in possesso dei valori parametrici.

C O N T E . Le ho rivolto tale domanda spinto da una preoccupazione; quella cioè di una possibile incostituzionalità della norma che ci accingiamo ad approvare, qualora essa desse luogo a sperequazioni e a privilegi in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione.

Forse una risposta in proposito potrebbe venirci dal senatore Medici, data la sua alta competenza nella materia.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come è noto, la legge n. 590 ha posto a fondamento di certe operazioni il fatto che l'azienda acquistata con i fondi dello Stato abbia una suscettibilità di validità economica e via dicendo. Ora, che cosa avviene? Che nel Trentino-Alto Adige e in Sardegna il catasto è tale per cui non è possibile attuare la legge n. 590, perchè per raggiungere quei limiti bisogna andare ad aziende di 70-80 ettari; ed in tal modo si rischia di dar vita ad una azienda capitalistica, nella quale il coltivatore deve addossarsi il pagamento di salariati e via dicendo. Pertanto il Governo ha proposto, alla Camera, la modifica al testo originario del provvedimento, con la quale oltre ai territori nei quali vige il catasto ex austriaco l'articolo unico contempla anche la Sardegna, appunto perchè si tratta delle uniche zone dove, se non si elimina quel limite, la legge n. 590 non può operare. In tal modo si ristabilisce proprio quella *par condicio* cui si riferiva il senatore Conte.

C O N T E . La ringrazio.

M E D I C I . Vorrei aggiungere che l'unica vera differenza esistente tra il catasto austriaco e il catasto geometrico particellare italiano è quella rappresentata dal fatto che mentre il primo era probatorio e dava quindi la certezza del diritto sulla proprietà in esso iscritta, ciò non avviene per il nostro catasto. A parte ciò, ai fini della valutazione, cioè della determinazione degli imponibili, il metodo seguito è uguale per tutti.

Mi sembra quindi che lo scopo perseguito col provvedimento sia puramente occasionale, riguardando l'applicazione di una legge vigente. A tale proposito mi permetto di osservare all'onorevole Sottosegretario che il carattere di azienda capitalistica non è dato mai dalla superficie. Vi sono in Sardegna aziende di 500 ettari poverissime, così come in Emilia o nel Lazio si hanno aziende di 5 ettari le quali possono essere capitalistiche. Il problema è quello del reddito, che deve essere tale da consentire al lavoratore di condurre una vita normale e decorosa.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno » (2626)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che il disegno di legge, già assegnato alla nostra Commissione in sede referente, è ora stato trasferito dalla Presidenza del Senato, su richiesta unanime della Commissione stessa, alla sede deliberante. Su di esso la Commissione finanze e tesoro ha ora espresso un parere suppletivo favorevole.

In assenza del relatore, senatore Tedeschi, riferirà brevemente il senatore Murdaca.

M U R D A C A , *f.f. relatore*. Con la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, modificata con legge 13 giugno 1964, n. 476, il lago Trasimeno fu concesso in gestione al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, di cui fanno parte cinque comuni ed altre associazioni. Il fine principale di tale Consorzio consisteva nel miglioramento della pesca, per la qual cosa lo Stato interveniva con un contributo annuo di 10 milioni da aggiungere ai modesti proventi dell'attività del Consorzio stesso, insufficienti per la vastità del suo campo d'azione. Ora, però — come molto accuratamente dimostra l'onorevole proponente nella relazione illustrativa del

provvedimento — si pone la necessità di elevare il suddetto contributo almeno fino a 20 milioni, e su tale aumento anche la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da obiettare, data la poca entità della somma e la sicura produttività dell'investimento.

Non mi resta pertanto che invitare i colleghi ad approvare il disegno di legge.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo mi dichiaro senz'altro favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno, stabilito con la legge 13 giugno 1964, n. 476, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1968, da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

(*E approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 10 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri: « Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura » (1825-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di detto disegno di legge con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi; Cetrullo; Ceruti Carlo e De Leonardis)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco, Carelli e Medici: « Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi; Cetrullo; Ceruti Carlo e De Leonardis.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T I B E R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, da noi approvato il 28 settembre 1967, alla Camera dei deputati è stato fuso con altri provvedimenti sulla stessa materia, per cui ritorna oggi al nostro esame in un testo modificato.

Le modifiche non riguardano aspetti particolari o marginali, ma direi che riguardano l'aspetto sostanziale del provvedimento originario, e si concentrano soprattutto sull'articolo 1 per poi svolgersi in una serie di articoli aggiuntivi, sui quali riferirò brevemente.

Per quanto riguarda l'articolo 1, mentre il testo originario prevedeva la concessione di contributi da parte del Ministero della agricoltura per affidare a tecnici la direzione e l'amministrazione di aziende in favore di imprenditori agricoli piccoli e medi associati, il testo modificato individua i beneficiari della disposizione solo nei coltivatori diretti; e inoltre, mentre la norma da noi approvata parlava di « direzione e amministrazione », il testo ritornatoci parla solo

di « direzione tecnica ». Ciò per il primo comma. Il secondo comma è stato modificato portando il limite massimo dei contributi suddetti dalla metà al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Infine è stato aggiunto un comma il quale prevede la concessione dei contributi anche a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari, affittuari ed enfiteuti, coltivatori diretti e cooperative che si associno a tal fine.

Gli articoli 2 e 3 sono rimasti immutati. Vi sono poi cinque articoli aggiuntivi. L'articolo 4 prevede che i mutui di cui all'articolo 1 della legge n. 590 del 1965 possano essere concessi anche in favore di tecnici agricoli, mentre per la legge suddetta i mutui quarantennali per acquisto o integrazione di fondi avrebbero dovuto essere concessi solo a proprietari coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative. I tecnici di cui sopra — laureati in scienze agrarie o periti agrari — debbono acquistare fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota; a meno che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori di cui all'articolo 1 della legge n. 590. La concessione dei benefici è però subordinata, oltre che alle condizioni previste da tale legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione, soggetto alla approvazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; e la domanda dovrà essere, se richiesto dall'Ispettorato provinciale, corredata dall'assicurazione del tecnico di essere disposto all'utilizzazione del fondo anche ai fini dell'impianto di campi sperimentali, della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori della zona, da svolgere sotto la guida dello stesso Ispettorato.

L'articolo 5 prevede la concessione dei mutui di cui all'articolo 4 sulla base di un ordine di graduatoria fermato annualmente dal Ministero dell'agricoltura, con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformatio-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

ne agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona.

L'articolo 6 prevede che per gli atti indicati dall'articolo 4 si applichino le agevolazioni tributarie stabilite dall'articolo 25 della legge n. 590.

L'articolo 7 prevede la decadenza dal beneficio previsto dall'articolo 4 nel caso in cui il tecnico agricolo non abbia adempiuto, in tutto o in parte, alle disposizioni che brevemente ho illustrato.

L'articolo 8 fissa nell'ammontare massimo complessivo di lire 700 milioni la concessione dei mutui, aumentando a tal fine il fondo di rotazione previsto dall'articolo 16 della legge n. 590.

Infine l'articolo 9 — che corrisponde all'articolo 4 del testo da noi a suo tempo approvato — indica la copertura della spesa sia per quanto si riferisce agli articoli 1, 2 e 3 preesistenti, sia per quanto si riferisce agli articoli successivamente aggiunti.

Non v'è dubbio che il disegno di legge, così modificato, perde alcune delle caratteristiche iniziali, acquistandone però delle altre, sull'utilità delle quali il relatore può senz'altro dichiararsi d'accordo. Invito pertanto i colleghi a volerlo approvare senza indugio.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e, poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di pe-

rito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione del tecnico.

I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associano a tal fine.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2 e 3, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

Le borse di studio, nel limite massimo di 150 per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre la rinnovazione per un secondo anno.

I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee ai

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli aggiunti dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano laureati in scienze agrarie e periti agrari, che acquistino fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota, salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori di cui all'articolo 1 della già citata legge 26 maggio 1965, n. 590. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di proroga e di prelazione, previsti dalle leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e coloni.

La concessione dei benefici di cui al precedente comma è subordinata, oltre che alle condizioni previste dall'articolo 3 della citata legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione, soggetto all'approvazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nella domanda di concessione del mutuo il tecnico agricolo deve inoltre dichiararsi disposto, ove lo richieda l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad assicurare l'utilizzazione del fondo anche ai fini dell'implan-

to di campi sperimentali, della dimostrazione pratica e della istruzione professionale dei coltivatori della zona, da svolgere sotto la guida dello stesso Ispettorato, con i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.

Sono esclusi dai benefici di cui al primo comma i tecnici che possiedono individualmente o nell'ambito del nucleo familiare di cui fanno parte terreni sufficienti per la costituzione di aziende agricole pilota.

(È approvato).

Art. 5.

La concessione dei mutui di cui all'articolo 4 è disposta in base ad un ordine di graduatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformazione agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona e in particolare agli obiettivi di sviluppo indicati, ove esistono, dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione dei mutui destinati all'acquisto di fondi rustici situati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.

(È approvato).

Art. 6.

Per gli acquisti di cui all'articolo 4 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

(È approvato).

Art. 7.

Decade dal beneficio di cui all'articolo 4 il tecnico agricolo che, prima che siano de-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

71ª SEDUTA (28 febbraio 1968)

corsi dieci anni dall'acquisto, aliena il fondo acquistato o cessa dal condurlo direttamente o non adempia agli obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione ovvero, durante lo stesso periodo, non osservi le disposizioni impartite dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'istituzione di campi sperimentali, per l'utilizzazione del fondo ai fini della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.

(È approvato).

Art. 8.

I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi fino all'ammontare massimo complessivo di lire 700 milioni. A tal fine è aumentato di eguale importo il fondo di rotazione previsto dall'articolo 16 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi e delle borse di studio, di cui agli articoli 1, 2 e 3, si farà fronte con lo stanziamento disposto in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

All'onere derivante dalla concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e seguenti si farà fronte mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1968 in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Di questo articolo — corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato — la Camera dei deputati ha modificato i primi due commi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i due commi modificati.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione l'articolo 9 nel suo complesso.

(È approvato).

Mi corre l'obbligo, essendo uno dei presentatori del disegno di legge, di ringraziare la Commissione ed il Governo per avere accolto il disegno di legge; e tale ringraziamento esprimo, ovviamente, anche a nome degli altri firmatari. Si tratta di un provvedimento attesissimo, che in effetti rappresenta il meritato riconoscimento, da parte del Parlamento, dell'importanza della tecnica per quanto riguarda la conduzione delle aziende agricole; e inoltre esso reca l'innovazione dell'assistenza tecnica per quelle classi alle quali è meno facile pervenire, cioè le classi dei mezzadri, coltivatori diretti, enfiteuti e piccoli affittuari.

Metto ora ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate, compresa quella relativa al titolo del provvedimento.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari